SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 448

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388, recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(*Personale militare*)

ONOREVOLI SENATORI. – In relazione agli ultimi sviluppi della situazione nel Golfo Persico a seguito della intervenuta rottura della tregua di fatto instauratasi nella zona per oltre un mese e del coinvolgimento di un mercantile italiano, il Governo ha deciso l'invio di navi militari allo scopo di effettuare missioni di protezione diretta ed indiretta del traffico mercantile italiano e di concorrere alle operazioni di sminamento in aree delimitate.

Per il personale impiegato nelle menzionate operazioni, che comportano rischio ed impegno assai elevati, si è ritenuto necessario stabilire un trattamento economico ed assicurativo analogo a quello erogato di recente in occasione delle operazioni di sminamento del Mar Rosso (indennità speciale pari al trattamento di lungo servizio all'estero, maggiorata del 40 per cento, ed assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per dieci).

A ciò provvede l'accluso decreto – del quale si chiede la conversione in legge – che dispone anche in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla missione (valutati in 15 miliardi di lire al mese e, complessivamente, in 51 miliardi per il 1987). A tale onere si fa fronte con gli stanziamenti previsti sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativi al 1987, all'uopo utilizzando accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso della Difesa.

Si soggiunge infine che per il personale impiegato nella missione non è prevista la concessione dell'equo indennizzo, nell'ipotesi che ne ricorrano le condizioni, in quanto nel decreto è stata contemplata una copertura assicurativa in misura più favorevole rispetto all'importo dell'eventuale equo indennizzo, tenuto anche conto degli importi di talune provvidenze di cui all'articolo 1 del recente decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388, recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 221 del 22 settembre 1987.*

Norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonchè di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Golfo Persico, è esteso, con effetto dal 15 settembre 1987, indipendentemente dalla durata dell'intervento, il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, relativo al personale impiegato nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso.

Articolo 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza» per lire 800 milioni; «Norme per il reclutamento e la formazione mediante le Accademie militari degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale delle capitanerie di porto e del

ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico» per lire 80 milioni; «Indennità spettante al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena» per lire 880 milioni; «Norme sul reclutamento e l'avanzamento nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» per lire 1.440 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi» per lire 43.600 milioni; «Provvidenze accessorie per il personale militare all'estero» per lire 4.000 milioni; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 80 milioni; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 120 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA – ZANONE – COLOMBO – AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI